



# CITTÀ DI ALESSANDRIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 168 / 289 / 460 / 1110M**

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IMU - AGGIORNAMENTO.**

Il giorno ventuno del mese di novembre dell'anno duemilatredici alle ore 14:30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i componenti il Consiglio Comunale ed affisso all' Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.

All'inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:

		<b>Presenti Assenti</b>				<b>Presenti Assenti</b>	
1.	ROSSA Maria Rita	X		18.	Fogliano Stefano Luigi Maria		X
2.	Abonante Giorgio Angelo	X		20.	Locci Emanuele	X	
3.	Artico Fabio	X		22.	Malagrino Diego	X	
4.	Barone Erik	X		23.	Malerba Angelo	X	
5.	Barosini Giovanni		X	24.	Marchelli Paolo	X	
7.	Berta Paolo		X	25.	Massaro Roberto	X	
8.	Buzzi Langhi Davide Mario		X	26.	MAZZONI Enrico	X	
9.	Camillo Fabio	X		27.	Miraglia Vincenzo Cesare	X	
10.	Cammalleri Andrea	X		28.	Raica Gheorghe	X	
11.	Cattaneo Giancarlo	X		29.	Sarti Roberto	X	
12.	Cattaneo Pier Mauro	X		30.	Savi Nicola	X	
13.	Coloris Daniele	X		31.	Scaiola Silvana		X
14.	Curino Teresa	X		32.	Zaio Filippo	X	
15.	Di Filippo Domenico	X		35.	Procopio Maria Rosa	X	
16.	Fabbio Piercarlo	X		36.	Di Salvo Francesco	X	
17.	Fiorentino Ciro	X		37.	Penna Renzo	X	
				40.	Sciaudone Maurizio	X	

Presenti n. 28 Assenti n. 5

Sono presenti gli Assessori:

BARRERA Maria Enrica, LOMBARDI Claudio, FALLETI Claudio, FERRALASCO Marcello, FERRARIS Matteo Giovanni.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. MAZZONI Enrico nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale FORMICHELLA Giuseppe ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 289 del 15/11/2013

Sentita la relazione dell'Assessore alla Programmazione Finanziaria

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione n. 70 "Rideterminazione della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs. 267/2000" il Consiglio Comunale – a seguito della precedente Deliberazione n. 61 del 12 luglio 2012 con la quale era stato dichiarato lo stato di dissesto - ha dovuto deliberare, nella seduta del 9 agosto 2012, le aliquote IMU "nella misura massima consentita" prevedendo "aliquota di base, di cui all'articolo 13, comma 6, D.L. 201/2011, aumento dello 0,3% (da 0,76% a 1,06%); aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'articolo 13, comma 7, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,2% (da 0,4% a 0,6%); aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, pari allo 0,2%";

TENUTO CONTO che, seppur in presenza di stato di dissesto, il 4° comma dell'art. 251 "Attivazione entrate proprie" del citato D. Lgs. 267/2000 ha previsto che "resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3";

CONSIDERATO che - nell'ambito della facoltà riconosciuta al Comune di manovrabilità delle aliquote IMU – l'Amministrazione con Deliberazione n. 85 / 257 / 413 / 1110M nella seduta del 25 ottobre 2012 ha approvato il **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**;

TENUTO CONTO che il citato *Regolamento IMU* ha previsto, nell'ambito delle agevolazioni riconosciute dal Comune di Alessandria:

### **ART. 11 TER – ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO**

- 1) È prevista una aliquota ridotta di 1,6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.
- 2) Condizione per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
- 3) Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare al Comune l'utilizzazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo.
- 4) Il venir meno della situazione che dà diritto alla agevolazione sopraindicata deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

RILEVATO che con la conversione nella legge n. 124 del 28 ottobre 2013 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 il Parlamento ha introdotto il seguente articolo:

Art. 2-bis

### **Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti**

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente

*comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.*

EVIDENZIATO che, per espressa previsione normativa, l'assimilazione è limitata alla seconda rata del 2013, pertanto quanto pagato in acconto non è rimborsabile;

RILEVATO che, in merito al ristoro ai Comuni del minor gettito, il Legislatore ha previsto con successivo comma:

*2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

RILEVATO che, pur non conoscendo l'entità del contributo per singolo Comune, l'assimilazione in questione è da ritenersi (parzialmente) finanziata dallo Stato per l'anno 2013;

CONSTATATO che la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'abitazione data in comodato ai parenti è prevista anche dal disegno di legge di stabilità 2014 che, seppur in modo diverso, all' *art.23 (Disposizioni in materia di IMU) , comma 1, lettera b) punto 3* ha previsto:

*“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale ... l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

RITENUTO necessario valutare preliminarmente il contesto in cui opererebbe l'agevolazione in questione;

TENUTO CONTO, al riguardo, che nel periodo 1999 – 2011 al Comune di Alessandria sono pervenute complessivamente 2.399 comunicazioni - ai fini ICI - riferite all'istituto della concessione in uso gratuito e 42 comunicazioni di cessazioni della concessione;

CHE, inoltre, ai fini IMU, benché per le situazioni già in essere valevano le comunicazioni presentate negli anni precedenti, nel 2012 787 contribuenti alessandrini hanno presentato specifica comunicazione e, di queste, 68 sono sicuramente da considerare nuove concessioni in uso gratuito;

**CHE, altresì, che circa il 40% delle comunicazioni comprendono anche le relative pertinenze;**

TENUTO CONTO che

- ① nella legge di conversione del D.L. 102/2013 l'agevolazione in oggetto è stata prevista “*per una sola unità immobiliare*”;
- ① **nel numero complessivo delle comunicazioni ICI (pari a 2.399) vi erano anche concessioni plurime a più figli, ora non più possibili con l'IMU;**

RITENUTO, pertanto, ragionevole stimare in circa 2.000 le situazioni potenzialmente interessate dall'agevolazione, in assenza della determinazione del valore a cui subordinare la fruizione del beneficio;

CONSIDERATO di poter stimare in circa 700.000 euro il minor gettito a fini del saldo IMU 2013, riconoscendo l'agevolazione a tutte le situazioni stimate senza restrizione ISEE;

RILEVATA l'impossibilità, allo stato attuale, di prefigurare l'importo destinato al Comune di Alessandria come ristoro del minor gettito derivante dall'applicazione dell'agevolazione in oggetto;

RAVVISATA la volontà di prevedere l'agevolazione in questione - *“per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria - tenuto conto della previsione di una qualche forma di ristoro del minor gettito da parte dello Stato;*

VALUTATE alcune tipologie di situazioni reddituali con relativi patrimoni mobiliari ed immobiliari al fine della determinazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

RITENUTO, sinteticamente, di individuare nelle seguenti tipologie di situazioni il riferimento per la determinazione dell'ISEE da prevedere al fine del riconoscimento dell'agevolazione in questione:

1. nucleo composto da padre e madre – i genitori concedono in uso gratuito al figlio l'immobile  
reddito complessivo: euro 47.000 [madre euro 24.000, padre euro 23.000]  
patrimonio mobiliare (C.C. – BOT – azioni): euro 20.000 [ madre euro 10.000, padre euro 10.000]  
patrimonio immobiliare: abitazione principale rendita catastale euro 600, immobile concesso al figlio rendita catastale euro 500  
indicatore ISEE pari a euro 39.364,41
  
2. nucleo composto da padre, madre e figlia – i genitori concedono in uso gratuito al secondo figlio l'immobile  
reddito complessivo: euro 65.000 [madre euro 35.000, padre euro 30.000]  
patrimonio mobiliare (C.C. – BOT – azioni): euro 25.000 [ madre euro 10.000, padre euro 15.000]  
patrimonio immobiliare: abitazione principale rendita catastale euro 600, immobile concesso al secondo figlio rendita catastale euro 500  
indicatore ISEE pari a euro 39.747,36

CONSIDERATE tali situazioni significative per la realtà locale al fine della determinazione del limite ISEE;

RITENUTO, pertanto, di determinare in **euro 40.000 (quarantamila)** *“il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”* in quanto rientrano;

RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere all'aggiornamento del vigente **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**, adottato il 25 ottobre 2012 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 / 257 / 413 / 1110M, prevedendo l'agevolazione introdotta - in sede di conversione in legge del D. L. 102/2013 - dall'*art. 2-bis (Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)*;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere apportando all'*art. 11 TER – ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO* del vigente **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)** le modifiche così come evidenziato nel sotto riportato prospetto:

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGGIORNATO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 11 TER – ALIQUOTA RIDOTTA PER L’ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. È prevista una aliquota ridotta di 1,6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.</li> <li>2. Condizione per l’agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’utilizzatore dell’immobile.</li> <li>3. Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare al Comune l’utilizzazione dell’agevolazione prevista dal presente articolo.</li> <li>4. Il venir meno della situazione che dà diritto alla agevolazione sopraindicata deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 11 TER – <del>ALIQUOTA RIDOTTA</del> AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. È prevista una aliquota ridotta di 1,6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.</li> <li>2. <u>Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è equiparabile all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.</u></li> <li>3. <u>Al fine di usufruire dell'agevolazione prevista nel 2° comma il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del possessore e del suo nucleo familiare viene fissato in euro 40.000 (quarantamila)</u></li> <li>4. Condizioni per l’agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’utilizzatore dell’immobile.</li> <li>5. Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare al Comune l’utilizzazione dell’agevolazione prevista dal 1° comma. <u>Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili.</u></li> <li>6. <u>Per l’agevolazione prevista dal 2° comma deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi, con allegata la relativa dichiarazione ISEE.</u></li> <li>7. <u>Le comunicazioni devono essere presentate</u></li> </ol>

	<p><u>dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU.</u></p> <p>8. Il venir meno della situazione che dà diritto <u>alle agevolazioni sopraindicate</u> deve essere comunicato al Comune con le stesse modalità.</p>
--	---

VISTO l'art. 8, comma 1, del citato D.L. 102/2013, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 al 30 novembre 2013, specificando che tale disposizione si applica anche agli enti in dissesto;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. ... L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.*

TENUTO CONTO che in base all'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun comune;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”.*

ESAMINATO l'allegato schema di **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**, predisposto dal competente ufficio comunale, con l'inserimento delle già citate modifiche all'art. 11 TER, testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

TENUTO CONTO che le modifiche apportate al **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)** sono riferite al 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria;

RITENUTO di approvare l'aggiornamento del vigente **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)** con le modifiche all'art. 11 TER evidenziate in premessa;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 167, i pareri di seguito espressi:

parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato: favorevole

IL DIRIGENTE  
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI  
**Dr. Antonello Paolo Zaccone**

parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole

IL DIRIGENTE  
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI  
**Dr. Antonello Paolo Zaccone**

CON VOTI UNANIMI  
DECIDE  
**DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) **DI PROCEDERE** all'aggiornamento del vigente ***Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)***, adottato il 25 ottobre 2012 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 / 257 / 413 / 1110M, prevedendo
  - a. l'agevolazione introdotta - in sede di conversione in legge del D.L. 102/2013 - dall'*art. 2-bis (Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)* che comporta per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.
  - b. Al fine di usufruire dell'agevolazione, il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del possessore e del suo nucleo familiare viene fissato in **euro 40.000 (quarantamila)**.
- 2) **DI APPROVARE** il ***Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*** con le modifiche apportate all'art. 11 TER, così come indicato in premessa e nel dispositivo, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI DARE ATTO** che, per espressa previsione normativa, l'agevolazione tributaria è limitata alla seconda rata IMU del 2013.
- 4) **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal *Regolamento IMU*, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU).
- 5) **DI DARE ATTO** che si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente *Regolamento IMU* tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

- 6) **DI PROCEDERE**, a norma dell'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**, al fine dell'acquisto dell'efficacia.
- 7) **DI INVIARE**, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.**
- 8) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, copia della presente deliberazione e del **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.



Il Presidente comunica che sono stati presentati: un emendamento da parte del Sindaco Prof.ssa Rossa, un sub-emendamento all'emendamento del Sindaco da parte del Sig. Cons. Di Filippo e cinque emendamenti da parte del Sig. Cons. Locci, quindi invita l'Assessore Ferraris ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio  
L'Assessore Ferraris illustra altresì l'emendamento avente il seguente tenore:  
“”

#### IL SINDACO

Al Sig. Enrico Mazzoni  
Presidente del Consiglio Comunale Città di Alessandria  
Piazza Libertà 1  
15121 ALESSANDRIA

OGGETTO: Art. 40 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Alessandria .Proposta di emendamento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 289/0/460/1110M in data 15 novembre 2013, in ratifica innanzi al Consiglio Comunale

#### IL SINDACO

Con riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 289/0/460/1110M in data 15 novembre 2013 avente ad oggetto: Regolamento Comunale I.M.U. – Aggiornamento, in approvazione innanzi al Consiglio Comunale;  
alla luce delle riflessioni fatte in merito alla necessità di evitare ogni possibile dubbio interpretativo in merito al Soggetto che necessariamente deve possedere il requisito ISEE previsto dal comma 3 dell'art. 11 ter del Regolamento in oggetto;

#### RITENUTO

- di procedere alla sostituzione del termine “possessore” che potrebbe originare dubbi sull'individuazione del Soggetto passivo dell'imposta;

#### PROPONE

il seguente emendamento, ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Alessandria, revisionato da ultimo con deliberazione consiliare n. 38/121 in data 20 marzo 2012.

- Al punto sub 1) del dispositivo della proposta di deliberazione, lett. b, seconda alinea, sostituire la parola “possessore” con la seguente : comodante;
- Sia al dispositivo della deliberazione, sia all'allegato regolamento, all'art. 11 ter, terzo comma, quarta alinea, sostituire la parola “possessore” con la seguente : comodante.
- Cordiali saluti.

#### IL SINDACO

(Prof.ssa MariaRita ROSSA)

Parere tecnico favorevole

(Dott. Antonello Paolo ZACCONE)

“”

(...omissis...)

Il Presidente Mazzoni invita il Sig. Cons. Di Filippo all'illustrazione del sub-emendamento  
(vedi interventi)

Interviene il Sig. Cons. Di Filippo che illustra il sub-emendamento posto agli atti

(...omissis...)

Interviene l'Assessore Ferraris che esprime parere sfavorevole

(...omissis...)

Interviene il Sig. Cons. Cattaneo G.

(...omissis...)

Entra il Sig. Cons. Barosini ed esce il Sig. Cons. Sarti (pres. 28)

Il Presidente indice la votazione sul sub-emendamento sopra indicato e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 7 favorevoli, 13 contrari (Artico, Barone, Camillo, Cattaneo G., Cattaneo P.M., Coloris, Di Salvo, Massaro, Mazzoni, Procopio, Rossa, Savi, Zaio) e 8 astenuti (Barosini, Curino, Fabbio, Fiorentino, Locci, Malagrino, Raica, Sciaudone)

#### DELIBERA

Di respingerlo

Intervengono i Sigg. Cons. Raica, Cattaneo G. per discussione generale sull'emendamento presentato dal Sindaco

(vedi interventi)

Esce il Sig. Cons. Barosini (pres. 27)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento presentato dal Sindaco e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 23 favorevoli, 4 contrari (Curino, Fabbio, Locci, Sciaudone) e nessun astenuto

#### DELIBERA

Di approvarlo

Interviene il Sig. Cons. Locci che illustra l'emendamento n. 1 posto agli e dichiara di aver sub-emendato l'emendamento n. 4

(...omissis...)

Interviene l'Assessore Ferraris che esprime parere sfavorevole

(...omissis...)

Interviene il Sig. Cons. Cattaneo G.

(...omissis...)

Entrano i Sigg. Cons. Barosini e Sarti ed esce il Sig. Cons. Raica (pres. 28)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 1 sopra indicato e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 9 favorevoli, 18 contrari (Abonante, Artico, Barone, Camillo, Cattaneo G., Cattaneo P.M., Coloris, Di Salvo, Malagrino, Marchelli, Massaro, Mazzoni, Miraglia, Penna, Procopio, Rossa, Savi, Zaio) e 1 astenuto (Fiorentino)

#### DELIBERA

Di Respingerlo

Entra il Sig. Cons. Raica (pres. 29)

Interviene il Sig. Cons. Locci che illustra l'emendamento n. 2 posto agli

(...omissis...)

Interviene l'Assessore Ferraris che propone al Sig. Cons. Locci di ritirare l'emendamento sopra indicato

(...omissis...)

Intervengono i Sigg. Cons. Cattaneo G., Raica, Il Sindaco Prof.ssa Rossa

(...omissis...)

Interviene il Sig. Cons. Locci che ritira l'emendamento n. 2

(...omissis...)

Interviene il Sig. Cons. Locci che illustra l'emendamento n. 3 posto agli

(...omissis...)

Interviene l'Assessore Ferraris che propone al Sig. Cons. Locci di ritirare l'emendamento sopra indicato  
(...omissis...)

Interviene il Sig. Cons. Locci che ritira l'emendamento n. 3  
(...omissis...)

Interviene il Sig. Cons. Locci che illustra l'emendamento n. 4 posto agli e il sub-emenamento avente il seguente tenore:

“” si aggiunge la parte sottolineata all'emendamento n. 4 “per i fabbricati rurali strumentali ubicate in zone soggette a R.I.R. o in zone soggette a rischio idrogeologico si applica la riduzione di un punto millesimale dell'aliquota”  
Locci””

(...omissis...)

Interviene l'Assessore Ferraris che esprime parere favorevole al sub-emendamento  
(...omissis...)

Entra l'Assessore Gotta

Interviene il Sig. Cons. Locci

(...omissis...)

Escono i Sigg. Cons. Curino, Malerba, Raica (pres. 26)

Il Presidente indice la votazione sul sub-emendamento all'emendamento n. 4 e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (26 su 26)

#### DELIBERA

Di approvarlo

Interviene l'Assessore Ferraris che propone al Sig. Cons. Locci di ritirare l'emendamento n. 4 così come emendato

(...omissis...)

Interviene il Sig. Cons. Locci

(...omissis...)

Interviene l'Assessore Ferraris

(...omissis...)

Entra il Sig. Cons. Raica (pres. 27)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 4 sopra indicato come emendato e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 8 favorevoli, 18 contrari (Abonante, Artico, Barone, Camillo, Cattaneo G., Cattaneo P.M., Coloris, Di Salvo, Malagrino, Marchelli, Massaro, Mazzoni, Miraglia, Penna, Procopio, Rossa, Savi, Zaio) e 1 astenuto (Fiorentino)

#### DELIBERA

Di Respingerlo

Interviene il Sig. Cons. Locci che illustra l'emendamento n. 5 posto agli atti

(...omissis...)

Interviene l'Assessore Ferraris che esprime parere sfavorevole

(...omissis...)

Esce il Sig. Cons. Fiorentino (pres. 26)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 5 sopra indicato e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 6 favorevoli, 20 contrari (Abonante, Artico, Barone, Camillo, Cammalleri, Cattaneo G., Cattaneo P.M., Coloris, Di Filippo, Di Salvo, Malagrino, Marchelli, Massaro, Mazzoni, Miraglia, Penna, Procopio, Rossa, Savi, Zaio) e nessun astenuto

#### DELIBERA

Di respingerlo

Nessuno chiede la parola per discussione generale

Intervengono per dichiarazione di voto sul provvedimento come emendato i Sigg. Cons. Raica, Marchelli, Di Filippo, Camillo

(...omissis...)

Entra il Sig. Cons. Fiorentino (pres. 27)

Il Presidente indice la votazione sul provvedimento sopra indicato come emendato e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 22 favorevoli, 5 contrari (Barosini, Fabbio, Locci, Sarti, Sciaudone) e nessun astenuto

#### DELIBERA

Di approvarlo.

TESTO COORDINATO:

Sentita la relazione dell'Assessore alla Programmazione Finanziaria

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione n. 70 “*Rideterminazione della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs. 267/2000*” il Consiglio Comunale – a seguito della precedente Deliberazione n. 61 del 12 luglio 2012 con la quale era stato dichiarato lo stato di dissesto - ha dovuto deliberare, nella seduta del 9 agosto 2012, le aliquote IMU “*nella misura massima consentita*” prevedendo “*aliquota di base, di cui all'articolo 13, comma 6, D.L. 201/2011, aumento dello 0,3% (da 0,76% a 1,06%); aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'articolo 13, comma 7, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,2% (da 0,4% a 0,6%); aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, pari allo 0,2%*”;

TENUTO CONTO che, seppur in presenza di stato di dissesto, il 4° comma dell'art. 251 “*Attivazione entrate proprie*” del citato D. Lgs. 267/2000 ha previsto che “*resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3*”;

CONSIDERATO che - nell'ambito della facoltà riconosciuta al Comune di manovrabilità delle aliquote IMU – l'Amministrazione con Deliberazione n. 85 / 257 / 413 / 1110M nella seduta del 25 ottobre 2012 ha approvato il **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**;

TENUTO CONTO che il citato *Regolamento IMU* ha previsto, nell'ambito delle agevolazioni riconosciute dal Comune di Alessandria:

### **ART. 11 TER – ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO**

- 1) *È prevista una aliquota ridotta di 1,6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.*
- 2) *Condizione per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.*
- 3) *Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare al Comune l'utilizzazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo.*
- 4) *Il venir meno della situazione che dà diritto alla agevolazione sopraindicata deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.*

RILEVATO che con la conversione nella legge n. 124 del 28 ottobre 2013 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 il Parlamento ha introdotto il seguente articolo:

*Art. 2-bis*

### **Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti**

*1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più ' unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo*

*soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.*

EVIDENZIATO che, per espressa previsione normativa, l'assimilazione è limitata alla seconda rata del 2013, pertanto quanto pagato in acconto non è rimborsabile;

RILEVATO che, in merito al ristoro ai Comuni del minor gettito, il Legislatore ha previsto con successivo comma:

*2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

RILEVATO che, pur non conoscendo l'entità del contributo per singolo Comune, l'assimilazione in questione è da ritenersi (parzialmente) finanziata dallo Stato per l'anno 2013;

CONSTATATO che la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'abitazione data in comodato ai parenti è prevista anche dal disegno di legge di stabilità 2014 che, seppur in modo diverso, all' art.23 (Disposizioni in materia di IMU) , comma 1, lettera b) punto 3 ha previsto:

*“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale ... l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

RITENUTO necessario valutare preliminarmente il contesto in cui opererebbe l'agevolazione in questione;

TENUTO CONTO, al riguardo, che nel periodo 1999 – 2011 al Comune di Alessandria sono pervenute complessivamente 2.399 comunicazioni - ai fini ICI - riferite all'istituto della concessione in uso gratuito e 42 comunicazioni di cessazioni della concessione;

CHE, inoltre, ai fini IMU, benché per le situazioni già in essere valevano le comunicazioni presentate negli anni precedenti, nel 2012 787 contribuenti alessandrini hanno presentato specifica comunicazione e, di queste, 68 sono sicuramente da considerare nuove concessioni in uso gratuito;

**CHE, altresì, che circa il 40% delle comunicazioni comprendono anche le relative pertinenze;**

TENUTO CONTO che

- ① nella legge di conversione del D.L. 102/2013 l'agevolazione in oggetto è stata prevista “per una sola unità immobiliare”;
- ① **nel numero complessivo delle comunicazioni ICI (pari a 2.399) vi erano anche concessioni plurime a più figli, ora non più possibili con l'IMU;**

RITENUTO, pertanto, ragionevole stimare in circa 2.000 le situazioni potenzialmente interessate dall'agevolazione, in assenza

della determinazione del valore a cui subordinare la fruizione del beneficio;

CONSIDERATO di poter stimare in circa 700.000 euro il minor gettito a fini del saldo IMU 2013, riconoscendo l'agevolazione a tutte le situazioni stimate senza restrizione ISEE;

RILEVATA l'impossibilità, allo stato attuale, di prefigurare l'importo destinato al Comune di Alessandria come ristoro del minor gettito derivante dall'applicazione dell'agevolazione in oggetto;

RAVVISATA la volontà di prevedere l'agevolazione in questione - *“per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria - tenuto conto della previsione di una qualche forma di ristoro del minor gettito da parte dello Stato;*

VALUTATE alcune tipologie di situazioni reddituali con relativi patrimoni mobiliari ed immobiliari al fine della determinazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

RITENUTO, sinteticamente, di individuare nelle seguenti tipologie di situazioni il riferimento per la determinazione dell'ISEE da prevedere al fine del riconoscimento dell'agevolazione in questione:

1. nucleo composto da padre e madre – i genitori concedono in uso gratuito al figlio l'immobile  
reddito complessivo: euro 47.000 [madre euro 24.000, padre euro 23.000]  
patrimonio mobiliare (C.C. – BOT – azioni): euro 20.000 [ madre euro 10.000, padre euro 10.000]  
patrimonio immobiliare: abitazione principale rendita catastale euro 600, immobile concesso al figlio rendita catastale euro 500  
indicatore ISEE pari a euro 39.364,41
2. nucleo composto da padre, madre e figlia – i genitori concedono in uso gratuito al secondo figlio l'immobile  
reddito complessivo: euro 65.000 [madre euro 35.000, padre euro 30.000]  
patrimonio mobiliare (C.C. – BOT – azioni): euro 25.000 [ madre euro 10.000, padre euro 15.000]  
patrimonio immobiliare: abitazione principale rendita catastale euro 600, immobile concesso al secondo figlio rendita catastale euro 500  
indicatore ISEE pari a euro 39.747,36

CONSIDERATE tali situazioni significative per la realtà locale al fine della determinazione del limite ISEE;

RITENUTO, pertanto, di determinare in **euro 40.000 (quarantamila)** *“il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”;*

RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere all'aggiornamento del vigente **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**, adottato il 25 ottobre 2012 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 / 257 / 413 / 1110M, prevedendo l'agevolazione introdotta - in sede di conversione in legge del D. L. 102/2013 - dall'*art. 2-bis (Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)*;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere apportando all'*art. 11 TER – ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO* del vigente **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)** le modifiche così come evidenziato nel sotto riportato prospetto:

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGGIORNATO
<p data-bbox="108 309 735 412"><b>ART. 11 TER – ALIQUOTA RIDOTTA PER L’ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO</b></p> <ol data-bbox="134 450 754 1122" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="134 450 754 674">1. È prevista una aliquota ridotta di 1,6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.</li> <li data-bbox="134 674 754 786">2. Condizione per l’agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’utilizzatore dell’immobile.</li> <li data-bbox="134 786 754 976">3. Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare al Comune l’utilizzazione dell’agevolazione prevista dal presente articolo.</li> <li data-bbox="134 976 754 1122">4. Il venir meno della situazione che dà diritto alla agevolazione sopraindicata deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.</li> </ol>	<p data-bbox="802 309 1414 412"><b>ART. 11 TER – <u>ALIQUOTA RIDOTTA AGEVOLAZIONI</u> PER L’ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO</b></p> <ol data-bbox="802 450 1434 2056" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="802 450 1434 674">1. È prevista una aliquota ridotta di 1,6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.</li> <li data-bbox="802 674 1434 1346">2. <u>Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è equiparabile all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.</u></li> <li data-bbox="802 1346 1434 1570">3. <u>Al fine di usufruire dell'agevolazione prevista nel 2° comma il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del comodante e del suo nucleo familiare viene fissato in euro 40.000 (quarantamila)</u></li> <li data-bbox="802 1570 1434 1682">4. Condizioni per l’agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’utilizzatore dell’immobile.</li> <li data-bbox="802 1682 1434 1906">5. Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare al Comune l’utilizzazione dell’agevolazione prevista dal 1° comma. <u>Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili.</u></li> <li data-bbox="802 1906 1434 2056">6. <u>Per l’agevolazione prevista dal 2° comma deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi, con allegata la relativa</u></li> </ol>



	<p><u>dichiarazione ISEE.</u></p> <p>7. <u>Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU.</u></p> <p>8. <u>Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicato al Comune con le stesse modalità.</u></p>
--	--

VISTO l'art. 8, comma 1, del citato D.L. 102/2013, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 al 30 novembre 2013, specificando che tale disposizione si applica anche agli enti in dissesto;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. ... L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.*

TENUTO CONTO che in base all'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun comune;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”.*

ESAMINATO l'allegato schema di **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**, predisposto dal competente ufficio comunale, con l'inserimento delle già citate modifiche all'art. 11 TER, testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

TENUTO CONTO che le modifiche apportate al **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)** sono riferite al 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria;

RITENUTO di approvare l'aggiornamento del vigente **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)** con le modifiche all'art. 11 TER evidenziate in premessa;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 167, i pareri di seguito espressi:

parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato: favorevole

IL DIRIGENTE  
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI  
**Dr. Antonello Paolo Zaccone**

parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole

IL DIRIGENTE  
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI  
**Dr. Antonello Paolo Zaccone**

**CON VOTI UNANIMI  
DECIDE  
DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) **DI PROCEDERE** all'aggiornamento del vigente *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*, adottato il 25 ottobre 2012 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 / 257 / 413 / 1110M, prevedendo
  - a. l'agevolazione introdotta - in sede di conversione in legge del D.L. 102/2013 - dall'*art. 2-bis (Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)* che comporta per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.
  - b. Al fine di usufruire dell'agevolazione, il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del comodante e del suo nucleo familiare viene fissato in **euro 40.000 (quarantamila)**.
- 2) **DI APPROVARE** il *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)* con le modifiche apportate all'art. 11 TER, così come indicato in premessa e nel dispositivo, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI DARE ATTO** che, per espressa previsione normativa, l'agevolazione tributaria è limitata alla seconda rata IMU del 2013.
- 4) **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal *Regolamento IMU*, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU).

- 5) **DI DARE ATTO** che si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente *Regolamento IMU* tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
- 6) **DI PROCEDERE**, a norma dell'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del ***Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)***, al fine dell'acquisto dell'efficacia.
- 7) **DI INVIARE**, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della presente deliberazione e del ***Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.***
- 8) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, copia della presente deliberazione e del ***Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

**ATTESTAZIONI E PARERI**  
**SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.**

Il Responsabile della SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SISTEMA ICT - IL DIRETTORE, Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 13 novembre 2013

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 13 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
MAZZONI Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE  
FORMICHELLA Giuseppe

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il 26 novembre 2013 con pubblicazione numero 2961 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE  
Dott.ssa Daniela Boccardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE